



Comune di Storo

Provincia di Trento

Regolamento comunale per il servizio di fognatura

Approvato con delibera consiliare 29 dicembre 1993 n. 69

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di fognatura diretto alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue della superficie e dai fabbricati privati e pubblici ivi inclusi stabilimenti industriali.

2. Le leggi provinciali 18 novembre 1978, n. 47, 27 febbraio 1986, n. 4, nonché le modificazioni ed integrazioni delle stesse, sono indicate nelle presenti norme con la denominazione "Testo Unico", con riferimento al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl.

Art. 2

Definizione di fognatura

La fognatura è costituita dal complesso delle opere di canalizzazione, per raccogliere e convogliare le acque di scarico bianche e nere.

Art. 3

Predisposizione delle opere per allacciamenti

1. In tutti i casi di sistemazione di una strada, di modificazione, ampliamento o rifacimento della fognatura e delle canalizzazioni stradali, il Comune predispone tutte le opere necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti privati, sia i raccordi necessari. In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire le indicazioni richieste relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

2. In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo i programmi predisposti.

Art. 4

Manutenzione e pulizia delle condotte comunali

La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte comunali è competenza del Comune. Qualora risultasse che tali condotte sono ingorgate o danneggiate da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo o di riparazione saranno a carico dei responsabili.

Art. 5

Manutenzione e pulizia delle tubazioni di allaccio

Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni di allaccio, sia all'interno che all'esterno degli edifici, è sempre tenuto il proprietario dello stabile o i proprietari in solido fra loro, che li effettueranno a loro cura e spese, per il tratto fino al collettore comunale, salvo accertate responsabilità da addebitarsi a terzi che dovranno essere risolte dal Comune.

PARTE SECONDA

Allacciamento e gestione

Art. 6

Smaltimento delle acque di scarico

1. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento.

2. Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acque potabile, drenaggi, sorgenti, ecc..

3. Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, lavatrici, latrine, fontane ecc. comunque provenienti dall'interno dell'immobile e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc.) come definiti dall'art.14 lettera a) del Testo Unico.

Art. 7

Immissioni nella fognatura pubblica

1. Tutte le acque di scarico debbono essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere negli appositi canali della rete pubblica di fognatura.

2. L'allacciamento alla rete di fognatura è obbligatorio:

- a) per gli edifici il cui volume complessivo, come definito dal regolamento edilizio, sia minore a 1000 mc., fino a distanza di 50 m. dalla fognatura pubblica;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 1000 e 2000 mc., fino a distanza di 100 m. dalla fognatura pubblica;
- c) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 2000 e 3000 mc., fino a distanza di 150 m. dalla fognatura pubblica;
- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, (definito dal regolamento edilizio) superi i 3000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori; nell'ipotesi che venga fatto un allacciamento unico;
- e) per le attrezzature alberghiere o turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura o altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore

a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi compresi nella fattispecie di cui al successivo art. 9, in ordine ai quali si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

2. Ai fini d'applicazione del presente articolo le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

3. La Giunta comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o la eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati, purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

4. Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni delle Parti I[^] e II[^] del Testo Unico, nonché quelle stabilite dalle Norme di attuazione della L.P. 27.02.1986 e successive modificazioni con riferimento anche all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 8

Smaltimento delle acque meteoriche

1. Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal Testo Unico e dalle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque pubbliche per gli scarichi in corpi d'acqua superficiali. I predetti scarichi devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

2. In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al Testo Unico.

3. I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili, di presidi sanitari o comunque sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del testo Unico.

4. Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibile alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate alla rete di fognatura bianca o mista ed, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corpi d'acqua superficiali. E' fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso.

Art. 9

Scarichi da insediamenti produttivi

1. Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalle prescrizioni delle Parti I[^] e II[^] del Testo Unico, nonchè quelle stabilite dalle Norme di attuazione della L.P. 27.02.1986.

2. In particolare, ai fini dell'immissione nella fognatura, sono sottoposti al parere preventivo o alle prescrizioni del Servizio Protezione Ambiente, ai sensi dell'art. 24 del testo Unico, gli scarichi degli insediamenti produttivi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche quantitative:

- portata massima oraria	1	m ³ /ora
- portata massima giornaliera	10	m ³ /giorno
- portata massima annua	1000	m ³ /anno.

3. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai sensi dell' Art. 23 della L.P. 18.11.1978, n.47 e successive modificazioni, osservando le prescrizioni tecniche dettate per ogni singolo caso dell'Ente gestore dell'impianto.

Art. 10

Scarichi vietati

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti o provocare la loro ostruzione, quali liquidi aggressivi, rifiuti ingombranti, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive o radioattive.

2. Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune e l'ente gestore dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti degli immobili.

3. Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G, allegata al Testo Unico, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

4. Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso dei lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi o di fondazione e di costruzione, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura - ivi compresi i collettori principali-, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la remissione in pristino provvede d'ufficio l'ente gestore della pubblica fognatura e ne addebita l'onere finanziario al responsabile, ove conosciuto,

ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

5. Nei confronti dell'Amministrazione comunale è comunque responsabile il proprietario dell'edificio da cui provengono gli scarichi nocivi, il quale è tenuto al rimborso delle spese di riparazione e/o di pulizia. Nel caso di più comproprietari dell'allacciamento, gli stessi rispondono in solido, in mancanza di prove contrarie.

Art. 11

Scarichi a livello inferiore alla quota della fognatura comunale

L'Amministrazione comunale può autorizzare l'allacciamento di scarichi a livello inferiore alla fognatura con i necessari accorgimenti (sollevamento). Essa rimane comunque sollevata da ogni responsabilità per i danni che potessero derivare allo stabile o a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Art 12

Avviso di entrata in esercizio della fognatura

1. Il Sindaco con avviso pubblico informa dell'entrata in esercizio della rete fognaria o di nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i proprietari, obbligati al senso dell'Art. 7 del presente regolamento, di presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.

2. Per gli inadempienti il Sindaco provvede ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo proprietario o gruppo di proprietari in solido ingiungendo l'esecuzione dell'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà superare mai i sei mesi.

Art. 13

Esecuzione d'ufficio

Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione delle opere a tale spesa in solido dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l'obbligo non dovesse, entro i termini fissati della notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali di cui al T.U. 14.4.1910 n.639 e successive modificazioni.

Art. 14

Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento

1. Per ottenere la necessaria autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale ogni proprietario di immobili deve far domanda su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune.

2. Nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, l'interessato dichiara di conoscere tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi ad rispettarle e ad assumersi gli oneri ad esse derivanti.

3. A corredo di essa devono essere presentati in duplice copia i seguenti elaborati:

- Estratto di mappa in scala 1:1440 oppure 1:2880 in conformità alle mappe esistenti con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
- Planimetria in scala 1:200 o 1:100 contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto di innesto alla fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento
 - b) lunghezza delle tubazione di raccordo;
 - c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
 - d) pendenza e profondità con indicate eventuali variazioni;
- Particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali ed il sifone intercettatore;
- Eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllo.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dal Sindaco a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.

6. I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n.48 del 21.2.1977.

Art. 15

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Sindaco rilascia, entro i termini previsti dalla L.P. 18 novembre 1978 n.47, Art. 23 (novanta giorni) l'allacciamento alla fognatura pubblica dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione comunale dell'idoneità alla soluzione prospettata.

2. Nel caso di eventuali modifiche e prescrizioni, il titolare, in sede esecutiva, dovrà scrupolosamente attenersi ad esse.

3. I richiedenti non possono per alcun motivo effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali risultano autorizzati.

4. Nel caso di modifiche o di ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta l'autorizzazione

Art. 16

Modalità degli allacciamenti

1. L'allacciamento degli scarichi degli insediamenti civili alla pubblica fognatura deve avvenire con l'osservanza dei particolari costruttivi allegati al presente regolamento e delle seguenti modalità:

- a) ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche e una per le acque nere salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta, si rendano necessari allacciamenti plurimi;
- b) la condotta delle acque bianche deve raggiungere direttamente l'apposita canalizzazione fognaria comunale o altro recettore consentito;
- c) le acque nere non possono, di norma, essere immesse direttamente nella tubazione del collettore comunale, ma, previa installazione di cameretta di ispezione e di idoneo sifone ispezionabile, devono essere immesse nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale. Nel caso che in quest'ultimo debbano essere immessi più di tre scarichi, allacciamento allo stesso deve avvenire tramite un'unica canalizzazione di adduzione, ovvero mediante altro manufatto (es. pozzetto) idoneo ad assicurarne la solidità e funzionalità. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco o dal direttore dei lavori nominato dal Comune, per motivate ragioni di ordine tecnico.

2. Le tubazioni devono essere di materiali idonei e con diametro sempre inferiore a quello del collettore comunale. (comunque sempre con un diametro interno minimo di 10 cm. almeno nel tratto tra il pozzetto d'ispezione e la fognatura comunale).

3. E' ammesso l'allacciamento degli scarichi direttamente nella tubazione del collettore comunale nel caso di reti fognarie già interrate alla data di entrata in vigore

del Piano Provinciale di risanamento delle acque, nelle quali siano già stati installati idonei pezzi speciali (bocche o braghe) ovvero dotati di pozzetti di ispezione o raccolta idonei per i fini di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

Art. 17

Nuova fognatura ed allacciamenti degli scarichi.

1. Al fine di assicurare l'integrità e la funzionalità della pubblica fognatura, nonché l'organicità e la funzionalità degli interventi, di norma il Comune provvede direttamente alla predisposizione delle opere per l'allacciamento degli utenti almeno fino alla cameretta contenente il sifone ispezionabile - esclusa l'installazione della cameretta - sia in relazione all'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, sia nel contesto dei lavori di ristrutturazione e/o sdoppiamento della preesistente rete fognaria. In quest'ultimo caso gli scarichi precedentemente autorizzati, ai sensi dell'art. 23 del testo Unico, sono esonerati dalla presentazione di nuova domanda di autorizzazione.

2. Ove non appaia opportuno o risulti eccessivamente oneroso l'intervento diretto del Comune, il Sindaco, con avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di pubblica fognatura o di nuovi tronchi della medesima, ovvero della ristrutturazione e/o sdoppiamento della preesistente rete fognaria, invita tutti gli utenti, obbligati all'allacciamento, ad eseguire in proprio le necessarie opere di convogliamento alla fognatura comunale, entro un congruo termine di tempo.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco diffida gli interessati ad eseguire le prescritte opere di allacciamento entro un congruo termine, non superiore a sei mesi, trascorso invano il quale, si provvede mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente. In tale ultima evenienza si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 18

Proprietà delle opere

1. Le opere di allacciamento privato seppure realizzate a totale cura e spese del proprietario/i dello stabile, rimangono di proprietà comunale per la parte ricadente su suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

2. L'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, sono di norma a carico degli utenti.

3. Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Art. 19

Canone di utenza

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'Amministrazione comunale con le modalità previste dall'Art. 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni.

Art. 20

Scarichi provvisori

1. Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da fabbricati civili che non sono tenuti all'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscano in corsi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa tenuta stagna dimensionata in base a 3 mc. di fossa ogni 100 mc. di edificio e sufficiente comunque ad almeno due mesi d'esercizio.

2. Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessivi non superiore a 2000 mc. e sempreché lo scarico non comporti il danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, potrà essere autorizzato lo smaltimento sul suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere previamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla L.P. 18.11.1978 n.47 e successive modificazioni.

3. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tal senso in modo diretto, con l'eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

4. Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido e quindi eliminare la loro funzione in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 21

Acque meteoriche

1. I doccioni delle case e delle condutture che raccolgono le acque di pioggia dei tetti, possono essere allacciati direttamente, senza sifone, alla fognatura stradale bianca : il sifone però è prescritto nel caso di fognatura mista.

2. E' vietato introdurre in detti pluviali altro scarico che non sia l'acqua di pioggia.

3. I pozzetti di raccolta delle acque provenienti da cortili ed altri luoghi accessibili dovranno essere muniti di sifone per trattare le materie sabbiose decantabili che non debbono essere portate alla fognatura.

4. Il Sindaco può autorizzare la dispersione delle acque bianche sul suolo o nel sottosuolo, quando l'allacciamento alla rete bianca è impossibile o troppo oneroso, e ciò non comporta danneggiamento alle falde acquifere o all'instabilità dei suoli .

Art. 22

Visita di accertamento

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire una visita di accertamento ove potrà presenziare il proprietario, od il suo tecnico, col personale operaio necessario i quali dovranno presentarsi con tutto quello che occorre per la verifica a richiesta dell'Amministrazione comunale.

2. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori, in conformità del progetto approvato ed al presente Regolamento, nonché alla presunzione di un buon funzionamento, senza che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcuna responsabilità.

3. Per gli stabili di nuova costruzione la canalizzazione interna deve essere ultimata e accertata nel suo funzionamento all'atto della concessione del permesso di abitabilità.

Art. 23

Ispezione degli impianti.

Il Comune ha la facoltà di fare ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione esistente nei singoli fabbricati. Inoltre è riconosciuto esclusivamente agli incarichi del Comune il diritto d'ispezionare il ramo in sede stradale della fognatura domestica.

Art. 24

Manutenzioni

Come precisato negli artt. 4 e 5 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle canalizzazioni interne ed esterne, compreso il sifone o i sifoni intercettatori, è ad esclusivo carico del proprietario del fabbricato.

Art. 25

Riparazioni

1. Manifestandosi la necessità di riparazione alla canalizzazioni, il proprietario dovrà presentare la domanda prevista in carta libera onde ottenere la regolare autorizzazione alla escussione dei lavori.

2. Trattandosi di lavori d'urgenza, la domanda potrà essere fatta anche verbalmente al Sindaco che impartirà le disposizioni del caso. L'interessato farà poi seguire regolare domanda formale.

Art. 26

Sospensione del servizio

Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche conveniente nelle condutture stradali che richiedessero temporanee sospensioni di immissioni private, od altri provvedimenti, il Comune provvederà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere tenuto, per alcun motivo o pretesto, al risarcimento dei danni.

PARTE TERZA

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Allacciamenti preesistenti

In occasione dello sdoppiamento delle fognature gli allacciamenti dei privati dovranno essere adeguati alle norme indicate nel presente regolamento nel termine massimo di sei mesi dalla entrata in funzione delle nuove fognature nella zona interessata dai preesistenti allacciamenti.

Art. 28

Diritto di passaggio attraverso proprietà private

1. Quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi, senza eccessivo dispendio e disagio, che attraverso la proprietà altrui, a seguito ad ordinanza motivata dal Sindaco, il vicino non potrà rifiutare la concessione di passaggio di fognatura e quella di passaggio temporaneo di operai per mettere in opera la fognatura stessa.

2. L'ordinanza del Sindaco sarà emessa su richiesta dell'interessato, motivata da una relazione da parte del tecnico di parte e sentiti il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Le indennità di passaggio di fognatura saranno liquidate dal Giudice ordinario in caso di mancato accordo tra le parti.

Art. 29

Richiamo ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme contenute nei Regolamenti comunali (in particolare dei regolamenti di edilizia, di igiene, e di polizia urbana) nonché delle disposizioni di legge generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 30

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste della Legge 10.5.1976, n.319 e successive modificazioni, e delle sanzioni amministrative stabilite dalla Parte I[^] del Testo Unico per la fattispecie dallo stesso contemplate, nel caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite dal Piano provinciale di risanamento delle acque e dalle presenti norme di regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 61 della Parte II[^] del citato Testo Unico.

2. Quando il fatto illecito abbia arrecato danno all'Amministrazione o a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conforme al disposto dell'Art. 107, ultimo comma, del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 48 del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni.

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Deve essere fatta al Sindaco, dal proprietario dello stabile nel quale le opere saranno eseguite.

La domanda in carta legale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, nome e indirizzo del proprietario;
- b) Designazione della via o piazza verso la quale si affaccia il fabbricato e verso la quale deve essere fatto l'allacciamento;
- c) Civico numero e particella edificale del fabbricato da allacciare o, se il fabbricato è di nuova costruzione, numero della p.f. sulla quale sorge l'immobile.

Alla domanda devono essere allegate n.2 copie (delle quali una bollata) del disegno di allacciamento, comprendente:

1. Estratto mappa in scala 1:1440 o 1:2880 con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica.
2. Planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala 1:200 o 1:100 contenente l'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - b) lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
 - d) pendenza e profondità con indicate eventuali variazioni.
3. Particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali e il sifone intercettatore, a scelta fra quelli proposti;
4. Eventuali ulteriori elaborati e altre indicazioni ritenuti utili dal richiedente o che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire.

SOMMARIO

Pag.

Provincia di Trento 1

PARTE PRIMA 2

Disposizioni generali.....	2
Art. 1 2	
Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 2	
Definizione di fognatura.....	2
Art. 3 2	
Predisposizione delle opere per allacciamenti.....	2
Art. 4 3	
Manutenzione e pulizia delle condotte comunali.....	3
Art. 5 3	
Manutenzione e pulizia delle tubazioni di allaccio.....	3

PARTE SECONDA 4

Allacciamento e gestione.....	4
Art. 6 4	
Smaltimento delle acque di scarico.....	4
Art. 7 4	
Immissioni nella fognatura pubblica.....	4
Art. 8 5	
Smaltimento delle acque meteoriche.....	5
Art. 9 6	
Scarichi da insediamenti produttivi.....	6
Art. 10 6	
Scarichi vietati.....	6
Art. 11 7	
Scarichi a livello inferiore alla quota della fognatura comunale.....	7
Art. 12 7	
Avviso di entrata in esercizio della fognatura.....	7
Art. 13 7	
Esecuzione d'ufficio	7
Art. 14 8	
Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento.....	8
Art. 15 9	
Rilascio dell'autorizzazione.....	9
Art. 16 9	
Modalità degli allacciamenti.....	9
Art. 17 10	

	Nuova fognatura ed allacciamenti degli scarichi.....	10
Art. 18	10	
	Proprietà delle opere.....	10
Art. 19	11	
	Canone di utenza.....	11
Art. 20	11	
	Scarichi provvisori	11
Art. 21	12	
	Acque meteoriche.....	12
Art. 22	12	
	Visita di accertamento.....	12
Art. 23	12	
	Ispezione degli impianti.....	12
Art. 24	13	
	Manutenzioni.....	13
Art. 25	13	
	Riparazioni.....	13
Art. 26	13	
	Sospensione del servizio.....	13
 PARTE TERZA 14		
	Disposizioni transitorie e finali	14
Art. 27	14	
	Allacciamenti preesistenti	14
Art. 28	14	
	Diritto di passaggio attraverso proprietà private.....	14
Art. 29	14	
	Richiamo ad altre norme	14
Art. 30	15	
	Sanzioni amministrative.....	15
Art. 31	15	
	Entrata in vigore	15
 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA		16

Il presente regolamento composto da n. 31 articoli su n. 19 pagine è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 dicembre 1993 con deliberazione n. 69.

IL SINDACO
(comm. Fiorindo Malfer)

IL SEGRETARIO
(dr. Giovanni Berti)

Pubblicato all'albo del Comune di Storo per dieci giorni dal 3.01.1994.

IL SEGRETARIO
(dr. Giovanni Berti)

La Giunta provinciale di Trento nella seduta del 18.01.1994, sub. n. 855/6-R ha esercitato il controllo di cui all'art. 51 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.